



Comune di Budoia

Provincia di Pordenone

Prot. N. 331

Budoia 15 gennaio 2020

AVVISO

**Per l'istituzione dell'Elenco di operatori economici
per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria
di importo inferiore a 100.000 euro**

OGGETTO DELL'AVVISO

Il presente avviso si riferisce al procedimento per l'istituzione dell'Elenco di operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, di cui all'articolo 157, comma 2 e articolo 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (nel prosieguo "Codice"), e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 e aggiornate con delibera n. 138 del 21/02/2018 e con delibera n. 47 del 15/05/2019 (nel prosieguo "Linee Guida n.1") avviato da **COMUNE DI BUDOIA P.zza Umberto I, 12 – 33070**

L'articolazione dell'elenco sulla base delle categorie, destinazioni funzionali ed identificazioni delle opere dei lavori da progettare, è contenuta **nell'allegato B 1** [MODELLO DI RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO per l'istituzione dell'elenco di operatori economici per l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria, ai sensi dell'articolo 157, comma 2 e dell'articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (corrispettivo stimato di importo inferiore a 100.000 euro)] allegato al presente avviso che si riassumono:

edilizia	strutture	impianti	infrastrutture per la mobilità
idraulica	tecnologie dell'informazione e comunicazione	paesaggio ambiente naturalizzazione agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste	territorio e urbanistica

1. OPERATORI ECONOMICI ABILITATI A PRESENTARE RICHIESTA E CONDIZIONI PER INSERIMENTO IN ELENCO

Possono presentare l'istanza di inserimento in elenco sui **modelli allegati B 0, B 1, C 0 e C 1**, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, anche costituendo, ai sensi dell'articolo 12 della legge, 22/05/2017 n. 81, reti di esercenti la professione o consorzi stabili professionali, purché siano in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui ai successivi punti 2.1 e 2.2 e purché nei loro confronti non ricorrano le cause di esclusione di cui al successivo punto 2.3.

1.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono ammessi all'elenco gli operatori economici per i quali non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dall'elenco, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (articolo 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78).

L'accertamento dell'assenza della causa di esclusione e del possesso dei requisiti, comporta:

- 1) l'identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il candidato stesso, come segue:
 - a. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come appresso indicato:
 - a.1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;
 - a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (*studi associati*), costituite in vigore della Legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i professionisti associati;
 - a.3. nel caso di società di professionisti (*costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice*), e/o raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire, tutti i soci/associati professionisti;
 - a.4. nel caso società di ingegneria (*costituite ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera c), del Codice*):
 - a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza
 - a.4.2. il direttore tecnico di cui all'articolo 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;
 - a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
 - a.4.4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati;
 - b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:
 - b.1. professionisti dipendenti;
 - b.2. professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
 - c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a.4.3;
 - d. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XVI al Codice; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
 - tutti i soci in caso di società di persone;
 - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società cooperative o di consorzio;
 - il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci;
- 2) **Gli operatori economici interessati all'iscrizione all'elenco devono inoltre dichiarare:**
 - a. Di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione.
 - b. La non sussistenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice, ovvero che il

candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della manifestazione di interesse, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto.

- c. L'assenza di partecipazione plurima, ovvero che non presenteranno la manifestazione di interesse né accetteranno inviti a procedure:
- in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
 - in più di una società di professionisti o società di ingegneria delle quali il candidato è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263.

2.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Gli Operatori economici interessati all'iscrizione all'elenco dovranno possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale:

- a) (per professionisti) Iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. Nel caso in cui sia richiesta la relazione geologica, è obbligatoria la presenza del geologo.
- (per Società di ingegneria e S.T.P) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.

2.2 CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi, i concorrenti la cui istanza di iscrizione:

- è pervenuta dopo il termine perentorio indicato nel presente avviso, indipendentemente dall'entità del ritardo e dalla data di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente;
- non reca l'indicazione dell'oggetto dell'Avviso e la corretta denominazione del concorrente;

Sono esclusi, fatta salva l'applicazione dell'articolo 83, comma 9 del Codice, i concorrenti:

- che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste;
- che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente; oppure non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante;
- che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;

in caso di raggruppamento temporaneo:

- **se già formalmente costituito:** che non hanno prodotto l'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
- **se non ancora costituito:** che non hanno prodotto l'atto di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione del nominativo e degli estremi di iscrizione all'Albo professionale di questo, nonché della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato;

- che hanno ommesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo, oppure non hanno indicato i servizi o le parti di servizi da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;

in caso di consorzio stabile:

- che, non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile, non ha indicato il consorziato esecutore per il quale si candida;

sono comunque esclusi i concorrenti:

- per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, prescritte dal Codice, ancorché non indicate nel presente elenco;
- la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

2.3 ULTERIORI INFORMAZIONI

L'operatore economico può presentare richiesta per la stessa tipologia di servizi singolarmente, e quale componente di raggruppamento temporaneo o società di professionisti, di società di ingegneria, di consorzio stabile di società di professionisti o di consorzio stabile di società di ingegneria nelle quali si è amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente o collaboratore coordinato, continuativo o a qualsiasi titolo.

Rimane comunque il divieto di partecipare alla stessa procedura di gara, bandita da questa Stazione Appaltante, singolarmente e quale componente di associazione temporanea, di società di professionisti o di società di ingegneria nelle quali si è amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente o collaboratore coordinato, continuativo o a qualsiasi titolo, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento.

LE COMUNICAZIONI CON GLI OPERATORI ECONOMICI, COMPRESO L'INVIO DELLA RICHIESTA DI OFFERTA O LETTERA D'INVITO IN CASO DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SARANNO EFFETTUATE ATTRAVERSO LE PIATTAFORME INFORMATICHE PREVISTE DALLE NORME, PERTANTO RESTA ESCLUSIVO ONERE DELL'OPERATORE ECONOMICO VERIFICARE LA PROPRIA ISCRIZIONE ALLE PIATTAFORME PER POTER ESSERE INVITATO ALLE SELEZIONI INDETTE.

LE PIATTAFORME SONO EAPPALTIFVG e MEPA

Resta ferma la facoltà dell'Ente, qualora ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai operatori economici ivi iscritti, procedere con manifestazione di interesse qualora si presenti la necessità di affidare servizi con particolare oggetto o specializzazione richiesta o ricorre alle procedure ordinarie anziché a quelle semplificate;

La formazione dell'elenco di professionisti è da ritenersi esclusivamente come mero elenco a cui attingere per i conferimenti degli incarichi oggetto del presente avviso e non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'amministrazione né il concretizzarsi di alcun diritto all'operatore economico in ordine all'eventuale conferimento di incarichi.

I soggetti che saranno iscritti nell'elenco sono tenuti ad informare tempestivamente l'amministrazione rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti sono tenuti in particolare a comunicare all'amministrazione ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti previsti per l'iscrizione nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini della tenuta o gestione dell'elenco medesimo.

3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'istanza di iscrizione sui modelli allegati al presente **AVVISO** (B 0, B 1 C 0 e C 1) dovrà essere inviata a questa Amministrazione **esclusivamente** per posta certificata **PEC: comune.budoia@certgov.fvg.it**; **entro e non oltre trenta (30) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.**

Nell'istanza dovrà essere riportata la dicitura: **“Avviso pubblico per la costituzione dell'Albo degli operatori economici di l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro del D.Lgs. 50/2016”**.

L'istanza deve essere composta dalla seguente documentazione, redatta secondo la modulistica allegata:

- a) richiesta di iscrizione e l'allegato classi e categorie con l'individuazione della tipologia degli incarichi, redatta secondo i modelli allegati (**allegato B 0 e B 1**);
- b) curriculum, redatto secondo l'allegato **C 0 e C 1** del presente avviso.

L'istanza d'iscrizione e il curriculum professionale devono essere sottoscritte e **presentate con firma digitale.**

L'istanza di iscrizione, il curriculum professionale, la dichiarazione antimafia (in forma di autocertificazione) devono essere rese e sottoscritte:

- in caso di professionista singolo: dal professionista medesimo;
- in caso di professionisti associati: da tutti i professionisti associati;
- in caso di società di professionisti: dal legale rappresentante della società;
- in caso di società di ingegneria: dal legale rappresentante della società;
- in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti: dal mandatario
- in caso di raggruppamenti temporanei da costituire: da tutti i professionisti
- in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società d'ingegneria: da tutti i legali rappresentanti.

Le dichiarazioni, rese a qualsiasi titolo dai soggetti interessati, che siano accertate come non veritiere comportano la decadenza dell'incarico, qualora lo stesso si sia concretizzato, e la cancellazione dall'Elenco, ferma restando la comunicazione alle autorità competenti.

Non saranno accettate le richieste:

- con documentazione incompleta;
- mancanti del curriculum professionale;
- mancanti della/e firma/e del/dei dichiarante/i apposta/e in calce a ciascun documento
- mancanti della/e fotocopia/e del/dei documento/i di riconoscimento previsto/i;
- mancanti della documentazione su supporto informatico.

4 REQUISITI SPECIALI

I requisiti economico-finanziari ex art. 83 comma 1 lettera b) del Codice (**solo per affidamenti di importo stimato superiore pari o superiore a 40.000 euro**) ed i requisiti di capacità tecnico-professionale ex art. 83 comma 1 lettera c), necessari per partecipare alle procedure di affidamento successive, **verranno, di volta in volta, fissati nel disciplinare di gara che sarà allegato alla lettera di invito, che sarà inviata agli operatori economici selezionati per partecipare alla gara.**

5 PROCEDURA DI AMMISSIONE ALL'ELENCO E DI SELEZIONE DEGLI OO.EE. DA INVITARE ALLE SUCCESSIVE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

5.2 AMMISSIONE ALL'ELENCO

Quest'amministrazione procederà all'istruttoria delle istanze e della documentazione prodotta dai candidati, procede alla verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari per l'ammissione all'elenco, nonché a verificare che:

- gli operatori economici raggruppati, non abbiano presentato domanda in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti, e che non abbiano assunto la veste di operatori economici ausiliari per conto di altri candidati, a pena dell'esclusione di entrambi;
- i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f), del Codice, hanno dichiarato di candidarsi, non abbiano presentato domanda autonomamente o in qualsiasi altra forma, a pena di esclusione sia del consorzio che dei consorziati.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 83 comma 9 costituisce causa di esclusione.

L'elenco verrà approvato mediante apposita determinazione del responsabile dell'area tecnica.

L'ordine di inserimento nell'elenco sarà dato unicamente dall'ordine progressivo di acquisizione al protocollo comunale delle relative richieste d'iscrizione.

Si comunicherà esclusivamente l'esito negativo di richiesta di iscrizione in mancanza di comunicazione ai sensi dell'art 20 della L. n. 241/90 l'istanza si intende accolta con conseguente iscrizione dell'operatore all'elenco.

5.3 SELEZIONE DEGLI OO.EE. DA INVITARE

Coerentemente con le indicazioni di cui alle Linee Guida Anac n. 4, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097/2016 e aggiornate con delibera n. 206/2018 e l'art 157 comma 2 del D.lgs. 50/2016 gli incarichi saranno affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, (non potranno essere assegnati più di uno incarico per anno solare) tra i soggetti ammessi all'elenco vengono selezionati, dalla stazione appaltante, gli operatori economici da invitare alla successiva procedura di affidamento **in numero non inferiore a quanto previsto dalle norme art. 36 comma 2 lettera b e dell'art. 157 comma 2 del Codice**, mediante la valutazione dei curricula presentati.

In ottemperanza al principio di proporzionalità e adeguatezza costituisce condizione essenziale per l'affidamento del servizio il possesso di esperienza pregressa proporzionalmente ed adeguatamente all'entità e alla complessità dei servizi da affidare.

6 PUBBLICITÀ DELL'ALBO, DURATA E AGGIORNAMENTO

Il presente avviso sarà pubblicato:

- all'albo pretorio on line del Comune di Budoia (PN)
- sul sito istituzionale del Comune di Budoia Amministrazione Trasparente nella sezione bandi e contratti"
- sito internet Comune di Budoia sezione news
- sito della Regione FVG sezione Bandi e Avvisi in ottemperanza a quanto previsto dall' art. 8 del D.L. 33/2013"

Come indicato dalle linee guida n.1 dell'ANAC, copia del presente avviso è inviata anche agli ordini/collegi professionali, nazionali e territoriali.

Il presente avviso non prevede un termine di scadenza e la domanda di iscrizione può essere presentate in qualsiasi momento.

In sede di prima applicazione dell'elenco si procederà all'iscrizione degli operatori che avranno presentata valida e completa domanda di iscrizione prevista dal presente avviso entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Gli aggiornamenti successivi saranno effettuati periodicamente, con cadenza almeno semestrale, sulla base delle istanze pervenute. La stazione appaltante emanerà un provvedimento sull'aggiornamento dell'elenco, da pubblicare con le stesse regole del provvedimento con il quale era stato approvato l'elenco di prima stesura. Non saranno prese in considerazione le richieste di iscrizione pervenute prima della data di pubblicazione del presente Avviso.

7 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

7.2 AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA VALUTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI per importi superiori a 40.000 euro ed inferiori a 100.000 euro

Gli affidamenti diretti che la stazione appaltante esperirà fruendo dell'elenco di OO.EE. in fase di costituzione, saranno aggiudicati adottando il criterio **dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa**.

I criteri da adottare negli affidamenti saranno chiaramente riportati nel disciplinare di gara allegato alla lettera di invito che sarà trasmessa agli OO.EE. invitati, unitamente agli elementi di valutazione delle offerte, e che terranno conto delle indicazioni di cui alle Linee guida n.1 dell'ANAC.

Nello stesso disciplinare, come già richiamato al punto 3, saranno espressamente indicati i **requisiti speciali** di cui all'art. 83 del Codice, richiesti dalla stazione appaltante per la partecipazione alle procedure di affidamento.

L'importo a base di gara, riportato nel disciplinare allegato alla lettera di invito, sarà calcolato ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice, sulla base delle elencazioni contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016.

7.3 AFFIDAMENTO DIRETTO per importi inferiori a 40.000 euro

In caso di importo stimato inferiore a 40.000 euro, si procederà con l'affidamento diretto ad un Operatore Economico di cui all'elenco. È ovviamente obbligatorio, anche per gli operatori economici destinatari di affidamenti diretti, il possesso dei requisiti di ordine generale (art.80 del Codice) e di idoneità professionale (art.83 comma 1 lettera a). E si ricorrerà al criterio del prezzo più basso, per i quali il RUP non abbia adottato la procedura dell'affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del codice

7.4 AFFIDAMENTO INCARICHI

In ogni caso, la stazione appaltante adotterà il divieto di cumulo degli incarichi nell'anno solare.

Potrà essere affidato nell'anno solare uno solo incarico.

8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della procedura cui si riferisce il presente avviso. Per ogni maggior informazioni link: <https://comune.budoia.pn.it/privacy>.

Il titolare del trattamento è il Comune di Budoia (PN).

9 RESPONSABILE

Responsabile del Servizio e del Procedimento:

arch. Michelina ROSSI

tel 0434 671931

e-mail: urbanistica@com-budoia.regione.fvg.it; michelina.rossi@com-budoia.regione.fvg.it;

PEC: comune.budoia@certgov.fvg.it; indirizzo P.zza Umberto I, 12 – 33070

10 Modelli allegati:

- a) modello richiesta e dichiarazioni per l'iscrizione all'Albo (Allegati B 0 e B1);
- b) modello curriculum professionale (Allegato C 0 e C1)

Il Responsabile del Servizio

M.Rossi

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21
del D. LGS. 82/2005 e s.m.i.
(Codice dell'Amministrazione Digitale)*